

Civile Ord. Sez. 2 Num. 24209 Anno 2018

Presidente: ORICCHIO ANTONIO

Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 04/10/2018

ORDINANZA

sul ricorso 15405-2015 proposto da:

STARA ADOLFO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell'avvocato
LUCIA CAMPOREALE, rappresentato e difeso dall'avvocato
SALVATORE STARA;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE di QUARTU SANT'ELENA, in persona del Sindaco
pro tempore;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 3304/2014 del TRIBUNALE di
CAGLIARI, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/04/2018 dal Consigliere ELISA

2018

1816

92

PICARONI.



FATTI DI CAUSA

1. Adolfo Stara ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cagliari, depositata in data 24 novembre 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Cagliari n. 1207 del 2012, di rigetto dell'opposizione al verbale n. 1535 del 14 marzo 2012, emesso dalla Polizia Municipale di Quartu Sant'Elena, per violazione dell'art. 148, comma 8, cod. strada.

2. Il ricorso è affidato a due motivi, anche illustrati da memoria. Non ha svolto difese in questa sede il Comune di Quartu Sant'Elena.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 e 134 cod. proc. civ., 2722 e 2725 cod. civ. in rapporto all'art. 2700 cod. civ., 11 e 12 cod. strada.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, 277-281*bis* cod. proc. civ. e nullità della sentenza.

3. Entrambi i motivi contestano sia il rigetto del primo motivo di appello, con il quale era censurata l'ordinanza istruttoria del Giudice di pace (in data 17 maggio 2012, confermata in data 16 luglio 2012), sia il rigetto degli altri motivi di appello, come sintetizzati alla pagina 3 del ricorso, con i quali si contestava: a) l'assenza di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, e comunque la mancata indicazione della stessa nel verbale di contravvenzione; b) l'incompetenza della Polizia Municipale di Quartu Sant'Elena ad elevare contravvenzioni su strada provinciale; c) la mancanza del provvedimento della Provincia di Cagliari di fissazione del limite di velocità sulla strada in oggetto e, comunque il

mancato richiamo del suddetto provvedimento nel verbale di contravvenzione.

4. Esclusa la carenza assoluta di motivazione a fronte dell'argomentato rigetto dei motivi di appello, le doglianze di violazione di legge, che si risolvono nella riproposizione delle questioni già disattese dal Tribunale, sono infondate.

4.1. Il Tribunale ha rilevato correttamente che gli artt. 200 cod. strada e 383 d.P.R. n. 495 del 1992 (reg. esecuzione cod. strada) non prescrivono che il verbale di contravvenzione debba indicare l'ubicazione dello strumento di rilevamento automatico della velocità, né debba riportare gli estremi dell'ordinanza che ha fissato il limite di velocità nel luogo nel quale è accertata l'infrazione.

4.2. Priva di fondamento è poi la doglianza riguardante l'avvenuta integrazione delle risultanze del verbale a mezzo dell'istruzione probatoria.

Questa Corte ha più volte precisato che il disposto dell'art. 2700 cod. civ. – secondo il quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti – non preclude l'indagine su circostanze o fatti che nel medesimo atto non risultino né positivamente né negativamente acquisiti (*ex plurimis*, Cass. 16/05/2016, n. 9974; Cass. 18/11/2013, n. 25811).

Nella specie è avvenuto che, attraverso il richiamo alla produzione documentale ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il Tribunale ha accertato l'esistenza del cartello di segnalazione posizionato a distanza di 346 metri dall'ubicazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità, e ripetuto a distanza di 120 metri, donde il rilievo condivisibile della superfluità della prova testimoniale ammessa dal Giudice

di pace e della irrilevanza della prova contraria, che invece non era stata ammessa. Le questioni riproposte sul punto dal ricorrente risultano, pertanto, infondate.

4.3. Analoga conclusione si impone con riferimento alle questioni riguardanti la legittimità del limite di velocità di 50 km/h apposto sulla strada provinciale sulla quale è stata rilevata l'infrazione, e la competenza della Polizia Municipale.

Fermo quanto già detto (paragrafo 4.1.) in ordine alla irrilevanza della mancata indicazione, nel verbale di contestazione, del provvedimento che ha fissato il limite di velocità, il Tribunale ha rilevato che il limite di velocità era indicato nell'ordinanza della Provincia di Cagliari prodotta dal Comune. L'accertamento in fatto non può essere riesaminato in questa sede, né risulta in alcun modo decisiva la questione se l'ordinanza sia stata emessa nel 2012, come affermato dal Tribunale, o invece nel 2002, come asserisce il ricorrente.

Ulteriormente, il Tribunale ha accertato che il tratto di strada interessato rientra nel perimetro del centro abitato del Comune di Quartu Sant'Elena (delibera della Giunta Comunale n. 1599 del 5 settembre 1996), e ciò comporta che, ai sensi dell'art. 12 cod. strada, gli agenti della Polizia Municipale erano competenti all'accertamento della violazione del limite di velocità (*ex plurimis*, Cass. 07/03/2007, n. 5199).

4.4. Inammissibile per carenza di interesse è la denunciata ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale nella parte in cui ha confermato la regolarità dell'accertamento del superamento del limite di velocità. Se, come lo stesso ricorrente ha cura di precisare alle pagine 12 e 17 del ricorso, la sentenza di primo grado non era stata censurata sul punto, non v'è ragione di dolersi della sua conferma.

5. Al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 aprile 2018.